

STATUTO

“Immobiliare La Scamosceria S.r.l.”

CAPO PRIMO COSTITUZIONE – OGGETTO –SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale “Immobiliare La Scamosceria S.r.l.”.

Articolo 2

La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e l'amministrazione di immobili, la loro conduzione e l'eventuale loro miglioramento, ampliamento e trasformazione.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) comprese la prestazione di garanzie personali e reali a terzi inclusi istituti bancari e finanziari, la stipulazione di mutui e finanziamenti passivi, l'assunzione - in via non prevalente e per conto proprio - di partecipazioni in altre società di capitale aventi oggetto analogo, affine e/o complementare al proprio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi professionali e le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione

mobiliare, quelle previste dall'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico nonché le attività non consentite dalla legge.

Articolo 3

La società ha sede nel comune di Caselle Torinese.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo può essere trasferita la sede nel territorio dello stesso comune. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse in Italia ed all'estero sedi secondarie con rappresentanza stabile nonché filiali, succursali, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 5

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea, escluso, in tal caso, il diritto di recesso dei soci dissenzienti od assenti salvo il caso di proroga a tempo indeterminato o ad esso assimilabile.

CAPO SECONDO – CAPITALE – AZIONI – TITOLI DI DEBITO

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 564.000 (cinquecentosessantaquattromila) diviso in quote determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Gli aumenti del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea o su delega dell'assemblea stessa dall'Organo Amministrativo a norma dell'articolo 2481

del Codice Civile. In tal caso l'assemblea determinerà i limiti e le modalità di esercizio della delega.

La deliberazione di aumento del capitale sociale può stabilire che le nuove quote siano liberate, anche in parte, mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

I soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, possono procedere ad effettuare finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi alla società, la quale può procedere a rimborsi sia parziali che totali con le modalità di volta in volta convenute, il tutto in conformità alle normative di volta in volta vigenti.

Articolo 7

I versamenti delle quote saranno richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua del 5%, fermo il disposto dell'articolo 2466 Codice Civile.

Articolo 8

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea, può emettere titoli di debito nei limiti del capitale sociale e con le modalità di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.

Articolo 9

Al verificarsi di una delle cause previste dalla legge o dal presente statuto i soci potranno esercitare il diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso dovrà rivestire la forma scritta, e dovrà essere comunicata a tutti gli altri soci ed alla Società (presso la sua sede legale), con lettera raccomandata A R., entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro Imprese

o, se non prevista, dalla trascrizione sul relativo verbale, della decisione dei soci che la legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima la dichiarazione di recesso sia diverso da una decisione dei soci, entro trenta giorni dalla conoscenza di quel medesimo fatto da parte del socio che intenda recedere.

Nella raccomandata dovranno essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la decisione dei soci o il fatto che legittimano il recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione di recesso perviene alla Società.

In caso di recesso, il valore di liquidazione delle quote verrà determinato in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della società della lettera raccomandata con cui il socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dalla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale ed il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra

accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;

- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

Articolo 10

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo a favore di altri soci o di parenti dei soci entro il 2° grado o del coniuge.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci regolarmente iscritti nel libro dei soci il diritto di prelazione per l'acquisto, sotto l'osservanza di quanto stabilito nei successivi capoversi.

a) – per “trasferimento per atto tra vivi” s'intendono tutti i negozi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, concernenti la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni, in forza di quali si consegua, in via diretta od in via indiretta, il mutamento della titolarità di dette partecipazioni;

b) – il socio che intende alienare la propria partecipazione a titolo oneroso e con corrispettivo in denaro dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nel suddetto Registro; la comunicazione deve indicare l'entità di quanto oggetto di trasferimento, le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;

- c) – gli altri soci avranno il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni oggetto di offerta in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute e potranno esercitare questo diritto, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;
- d) – se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la esercita, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- e) – qualora il prezzo richiesto dal socio offerente sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. Ove non fosse raggiunto alcuno accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, assumendo come riferimento il valore effettivo della società alla data in cui la proposta di trasferimento, ai sensi della precedente lettera b), è pervenuta all'ultimo degli altri soci. Per la determinazione del prezzo, le parti e/o l'arbitratore dovranno tenere conto dei medesimi parametri di cui all'art. 9 che precede. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, su richiesta della parte più diligente
- f) – il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente ma solo per la totalità della partecipazione offerta. Qualora la prelazione, nei termini

sopra indicati, non sia esercitata o non sia esercitata per l'intera partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire detta partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui alla precedente lettera b).

CAPO TERZO – DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Articolo 11

Fuori dei casi in cui le decisioni dei soci devono essere necessariamente assunte, per legge o per statuto, con il metodo assembleare, ove l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità di volta in volta prescelte dall'Organo Amministrativo, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Decorso il termine stabilito per il perfezionamento del procedimento di decisione, l'Organo Amministrativo dovrà comunicare agli altri organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta, ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dello stesso Organo Amministrativo.

Articolo 12

Le decisioni aventi per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di cui all'art. 2479 secondo comma, nn. 4 e 5 c.c., nonché le decisioni relative alla nomina degli amministratori e/o dei liquidatori, alla scelta dei criteri di svolgimento della liquidazione di cui all'art. 2487 c.c., e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda l'adozione di una delibera assembleare devono essere adottate mediante tale procedura; il metodo assembleare dovrà essere utilizzato quando lo richieda uno o più amministratori o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; termine prorogabile fino a centottanta giorni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 Codice Civile.

Articolo 13

Il voto dei soci aventi diritto ad esercitarlo vale in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

Articolo 14

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti in carico degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi di assemblea non formalmente convocata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Articolo 15

L'intervento all'assemblea è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2479 Codice Civile.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 16

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare nell'assemblea disposizioni come previsto dall'articolo 2479 bis del Codice Civile osservate le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 17

L'assemblea sarà presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dal Consiglio stesso, in difetto di che l'assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2479 bis Codice Civile; per la validità delle deliberazioni in cui la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa verrà calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto. Nei casi previsti dall'art. 2479 nn. 4 e 5 c.c., le deliberazioni dell'assemblea saranno valide se prese con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale salvo che la legge richieda una maggioranza più elevata o l'unanimità.

Articolo 19

Per la redazione del verbale assembleare il Presidente nominerà un Segretario scegliendolo quando egli lo ritenga opportuno e nei casi di cui all'articolo 2375 secondo comma Codice Civile nella persona di un Notaio.

Il Presidente nominerà pure, se lo crede del caso, due scrutatori scegliendoli tra i soci.

CAPO QUARTO – AMMINISTRATORI

Articolo 20

La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 11 membri anche non soci eletti dall'assemblea la quale determinerà preventivamente il numero di volta in volta in occasione delle nomine e la durata dell'incarico.

Essi durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Articolo 21

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare anche uno solo dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decadrà automaticamente e dovrà

convocarsi senza indugio l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 22

Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, e potrà eleggere anche uno o più Vice Presidenti, nonché, in occasione delle riunioni, nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio, fissandone, se del caso, il compenso.

Articolo 23

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applica l'art. 2475 4° comma c.c.

Sono salvi i casi in cui la legge richiede la delibera in forma collegiale.

Articolo 24

La convocazione del Consiglio si farà dal Presidente con lettera raccomandata, telefax telegramma o posta elettronica da spedirsi, almeno tre giorni liberi prima

dell'adunanza, a ciascun Consigliere e a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, qualora esistente il Collegio Sindacale, o nei casi di urgenza con telefax, telegramma o posta elettronica da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

Articolo 25

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente e, in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni, ove la legge o il presente statuto non dispongano diversamente, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo.

Articolo 26

Ai membri del Consiglio spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, una indennità annuale che verrà stabilita dall'assemblea.

Il Consiglio può stabilire le remunerazioni al Presidente, ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ed agli amministratori investiti di particolari incarichi, in conformità al disposto di cui all'articolo 2389, terzo comma, Codice Civile.

Articolo 27

L'Amministratore Unico o il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio avrà quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'articolo 2 del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico e Privato.

Articolo 28

All'Amministratore Unico o al Presidente o, in caso d'impedimento, ai vice Presidenti è attribuita la rappresentanza generale della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta il Consiglio non abbia provveduto diversamente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, inoltre, o, in caso d'impedimento, i vice Presidenti, rappresentano la società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della società spetta inoltre agli Amministratori Delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Articolo 29

Il Consiglio può nominare, tra i suoi membri, uno o più Amministratori Delegati, un Consigliere Direttore Generale e dei Consiglieri Direttori ed un Comitato Esecutivo fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 del c.c.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del comitato esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà pure nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti e categorie di atti.

Articolo 30

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata ai sensi dell'art. 2476 c.c. e può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consentano tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

CAPO QUINTO – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Qualora lo decidano i soci e, in ogni caso, qualora le vigenti disposizioni di Legge lo richiedano, i soci provvedono alla nomina di un organo di controllo composto secondo le norme di legge di volta in volta vigenti.

Qualora venga nominato un Organo di Controllo, questo può essere monocratico oppure può essere collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I soci provvedono altresì a determinare i compensi dell'Organo di Controllo e, qualora il Collegio sia composto da più membri, a nominare il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data in cui il bilancio relativo al terzo esercizio della carica viene presentato ai soci per l'approvazione; esso è rieleggibile.

L'Organo di Controllo potrà avvalersi, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di collaboratori qualificati, ai sensi dell'art. 2403 bis del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di controllo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione dell'Organo, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la legge lo consenta, e salvo diversa delibera dei soci, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti.

Diversamente, la revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro di cui al capo III del D.Lgs. n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dai soci, i quali determinano il relativo corrispettivo.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data in cui il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico viene presentato ai soci per l'approvazione; l'incarico è rinnovabile.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

CAPO SESTO – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 33

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2430 Codice Civile, verranno divisi secondo la destinazione che verrà deliberata volta per volta dall'assemblea dei soci.

Articolo 34

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Articolo 35

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, saranno prescritti a favore della società.

CAPO SETTIMO – SCIOGLIMENTO – RINVIO

Articolo 36

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 37

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osservano le

disposizioni di legge.